

ALLEGATO B) al n.164.755=41.714 di rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1) E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 numero 383 e della Legge Regionale 14 febbraio 2008 numero 1, l'Associazione di promozione sociale denominata:

"PELAGUS"

Art.2) Essa ha sede in Perego (LC), presso l'antica Chiesa Parrocchiale, in via Cantù numero 1.

Art.3) L'Associazione, apolitica ed apartitica, è aperta a chiunque, nel rispetto dell'uomo e dei valori di cui è portatore, è disposto ad integrarsi ed a confrontarsi.

L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

Tutte le cariche associative sono elettive.

L'Associazione intende svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione, nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà, si prefigge la tutela e la valorizzazione della cultura in ogni suo aspetto, concepita come strumento di crescita civile, umana e spirituale.

In particolare l'Associazione si propone i seguenti obiettivi:

- . promuovere iniziative di scambio ed arricchimento sociale, culturale, ideale e la libera circolazione di idee;
- . favorire, in ogni forma, il dialogo tra le persone come mezzo di crescita;

. assicurare tra le diverse culture la libertà di espressione trovando significativi punti di incontro.

Tali obiettivi saranno perseguiti utilizzando gli strumenti ritenuti via via più idonei quali: riunioni, conferenze, incontri, dibattiti, cineforum, mostre, concerti, oppure partecipando attivamente a corsi didattici e ad iniziative organizzate da altri gruppi, enti o istituzioni.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'Associazione realizza le finalità suddescritte nella Regione Lombardia e prevalentemente nella Provincia di Lecco.

Art.4) La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.5) Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) di cui sopra, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g) di cui sopra, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della citata Legge 7 dicembre 2000 numero 383.

L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti

testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

Detti beni sono intestati all'Associazione.

Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice Civile.

Art.6) L'esercizio finanziario chiude al trentun (31) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e le voci analitiche, nonchè il bilancio preventivo per l'esercizio in corso ed entrambi saranno sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro i successivi due mesi.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ASSOCIATI

Art.7) Gli associati si distinguono in Fondatori ed Ordinari.

Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati Ordinari le persone od Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

Gli Enti associati in seno all'Associazione sono rappresentati dal loro legale

rappresentante o da un loro delegato munito di specifica delega.

Tutti gli associati godono degli stessi diritti ed hanno gli stessi doveri e sono tenuti a corrispondere la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Gli associati hanno il diritto di conoscere i programmi dell'Associazione, di essere informati su tutte le attività e le iniziative della stessa, di partecipare concretamente alla vita associativa e di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee (in particolare in quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione) e di essere eletti alle cariche dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno.

Art.8) Per essere ammesso, chiunque si impegni a condividere, sostenere e promuovere gli scopi dell'associazione, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dichiarerà, oltre alle proprie generalità, di accettare i contenuti del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, di obbligarsi ad osservarne le disposizioni e di osservare altresì le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che potrà essere esercitato dall'associato senza onere alcuno.

Art.9) Tutte le attività che gli associati si offriranno di prestare saranno effettuate in forma volontaria, libera e gratuita e volte esclusivamente a fini di utilità sociale.

L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari.

L'Associazione potrà soltanto rimborsare agli associati le spese effettivamente sostenute per l'attività da essi prestata nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Resta salvo quanto previsto dall'art.18, comma 2, della Legge 383/2000.

Art.10) La qualità di associato si perde:

- a) per decesso,
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte,
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di eventuali regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre nel caso d), qualora vi sia ricorso da parte dell'escluso, sul provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo, che deve essere motivato, viene chiamata ad esprimersi l'Assemblea degli associati. Contro il

provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea medesima.

In ogni caso nell'ipotesi di esclusione deve essere garantito all'associato escluso il diritto al contraddittorio.

AMMINISTRAZIONE

Art.11) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, eletti dall'Assemblea degli associati, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per l'assenza ingiustificata a tre adunanze consecutive.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un Consigliere, il Consiglio deve convocare tempestivamente l'Assemblea degli associati che provvederà alla nomina di un nuovo Consigliere.

Art.12) Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea degli associati, il Consiglio nomina nel proprio seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art.13) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza, a ciascun Consigliere.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato a mezzo di telefono, fax o altro

mezzo ed il termine di cinque giorni si intende derogato.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure all'assunzione di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.

Art.15) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art.16) Il Segretario segue, coordina e dirige l'andamento burocratico dell'Associazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio, redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.

Cura la tenuta dei libri dell'Associazione e la corrispondenza, pubblica gli atti dell'Associazione e collabora con il Tesoriere.

Art.17) Il Tesoriere tiene la cassa dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei libri contabili; illustra i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio stesso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; effettua le riscossioni ed i pagamenti.

ASSEMBLEE

Art.18) L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, fax, posta elettronica) diretto a ciascun associato, nonché mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima, l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità o lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede dell'Associazione, purchè nel territorio della Provincia di Lecco.

Art.19) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.20) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso per l'approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. Ogni associato non può rappresentare più di due associati. La delega deve essere conferita per iscritto.

Art.21) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.22) Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO

Art.23) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Deliberato lo scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art.24) Tutte le controversie aventi attinenza col rapporto associativo che eventualmente si instaurassero tra gli associati o tra questi e l'Associazione o suoi Organi, purchè compromissibili, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

L'Arbitro giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

NORME FINALI

Art.25) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Perego, addì tredici - 13 luglio 2012 - duemiladodici.

F.to SCIANNA TOMMASO

F.to FRANCO PANZERI notaio
